



COMUNE DI PADOVA – Settore Lavori Pubblici

Reg. n. **29**/2024

ATTO AGGIUNTIVO

OGGETTO: NGEU PNRR M2C4I2.2B PONTI VIADOTTI CUP: H97H20001050001 LLPP OPI 2020/044 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI. RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BACCHIGLIONE IN CORSO KENNEDY/CORSO ESPERANTO. INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. A G.T. ENGINEERING SRL. INTEGRAZIONE A SEGUITO VARIANTE PER COMPLESSIVI € 5.123,32 (CIG: 8522521ECD)

Tra

il COMUNE DI PADOVA, con sede a Padova in via del Municipio n. 1, codice fiscale 00644060287, rappresentato dall'Ing. Massimo Benvenuti – Capo Servizio Opere infrastrutturali del Settore Lavori Pubblici

e

ing. Luca Testa, nato a [REDACTED] il 05/10/1971, in qualità di legale rappresentante della G.T. Engineering s.r.l. con sede a Busseto (PR) via Ponchielli, 2, Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese n. 00379670334 e P. IVA n. 01887730347 ;

PREMESSO

- che con la scrittura privata n. 325/86 sottoscritta in data 17/12/2021, è stato affidato alla società G.T. Engineering Srl l'incarico per la redazione del progetto esecutivo e la direzione lavori (comprensiva di direzione operativa), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nell'ambito del progetto di "Manutenzione straordinaria su ponti e viadotti. Recupero strutturale del ponte sul Bacchiglione in Corso Kennedy/Corso Esperanto" in conformità a quanto stabilito con determinazione di affidamento n. 2021/57/0609 del 19/07/2021;

- che a seguito dell'aumento dell'importo complessivo di progetto con l'approvazione di perizia suppletiva e di variante, si rende necessario un adeguamento del compenso, riconosciuto con determinazione n. 2024/57/0202 del 14/05/2024;

- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il professionista assume l'impegno a eseguire le prestazioni aggiuntive che saranno eseguite agli stessi patti e condizioni dell'atto contrattuale in essere, con la sola eccezione del corrispettivo in aggiunta che si concorda col presente atto;

Articolo 2

L'importo del presente atto risulta pari a € 4.037,92 oltre a oneri previdenziali 4% e IVA 22% per complessivi € 5.123,32;

Articolo 3

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Professionista, che con la sottoscrizione accetta di farsene carico.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, nella misura prevista dalla normativa, con costo a carico dell'assuntore ai sensi di quanto sopra esposto.

Articolo 4

Il presente atto ha valore di scrittura privata e sarà registrato solo in caso d'uso, a spese del Professionista affidatario del servizio, ai sensi del precedente articolo. In tal caso, ne verrà richiesta la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986. Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in forma digitale.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale Autorizzazione Dipartimento delle Entrate – Sez. staccata di Padova n. 32742/96/2T del 06/12/1996.

p. il COMUNE DI PADOVA

.....

Il Professionista
Firmato digitalmente da

LUCA TESTA

O = Ordine degli Ingegneri della
provincia di Parma
T = Ingegnere
SerialNumber =
TINIT-TSTLCU71R05B034F
C = IT



Registro n. 325/86

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PER LA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PONTI E VIADOTTI – RECUPERO STRUTTURALE DEL PONTE SUL BACCHIGLIONE IN CORSO KENNEDY/CORSO ESPERANTO” .

CIG: 8522521ECD.

Tra i signori:

- dott. Paolo CASTELLANI, nato a [REDACTED] il 2 aprile 1955, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- Luca TESTA, nato a [REDACTED] il 5 ottobre 1971, residente [REDACTED] [REDACTED], il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Amministratore Unico dell'impresa G.T. ENGINEERING S.R.L. con sede a Busseto (PR) in Via Ponchielli n. 2, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Parma al numero 00379670334 e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: 00379670334) in appresso denominata Appaltatore.

Si premette

- che con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 2021/57/0609 del 19/07/2021, esecutiva il 21/07/2021, si è proceduto all'aggiudicazione all'Appaltatore e all'impegno della spesa di € 74.906,54, IVA compresa;
- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. 2020/57/0906 del 24/11/2020), i lavori sono stati aggiudicati all'Appaltatore, per l'importo di € 59.037,31.=. (pari al ribasso del 24,000%) oltre a oneri oneri previdenziali e IVA;
- che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2021/86/0465 esecutiva il 09/09/2021, con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- che l'Impresa aggiudicataria ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- che l'Impresa ha dichiarato di non voler procedere al subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
 - che è stata acquisita la dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato decreto. L'Amministrazione recederà qualora la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, fosse accertata successivamente alla stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, commi 4 bis e 4 ter, D.lgs. 159/2011;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati:

- il capitolato speciale d'appalto;
- la relazione tecnica;
- la determinazione dei corrispettivi;
- l'offerta tecnica composta da:
 1. Allegato A1 Modulo Capacità Tecnica Professionale;
 2. Allegato A2 Relazione Metodologica;
 3. Allegato Cv Gruppo di Lavoro;
- l'offerta economica;
- la polizza di garanzia.

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio.

Il Comune di Padova affida all'Appaltatore il contratto del servizio di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € 59.037,31, oltre a oneri previdenziali e ad IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.

Il servizio sarà contabilizzato a corpo.

- ARTICOLO 3 – Durata del servizio – opzione di proroga - penali.

Il servizio ha una durata così differenziata:

- il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P. dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo;
- le attività di contabilità avranno inizio con l'adozione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del Procedimento di costituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. La conclusione avverrà con la firma del Certificato di Collaudo provvisorio;
- la prestazione professionale relativa al Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione avrà inizio in concomitanza con le attività relative alla progettazione definitiva e dovrà essere espletata nella sua interezza entro le tempistiche della progettazione esecutiva;
- la prestazione professionale relativa al Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. avrà inizio con la verifica dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese appaltatrici dei lavori, così come previsto dall'Art. 92 comma b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dovrà essere espletata nella sua interezza entro la fine dei lavori.

L'appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall'art. 1460 del c.c..

La penale di ritardo per l'ultimazione del servizio è fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 del D. L.gs 50/2016, qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero

debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 6 – Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 7 - Pagamenti.

I pagamenti a favore del soggetto aggiudicatario verranno effettuati come segue:

- corresponsione del compenso relativo alla redazione del progetto esecutivo alla validazione da parte del R.U.P.;
- corresponsione del compenso relativo alle prestazioni della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, durante la realizzazione dei lavori, proporzionalmente ai SAL da liquidare.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica. In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto con le modalità di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n.

50/2016.

ARTICOLO 8 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

- ARTICOLO 9 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

- [REDACTED] presso la [REDACTED]
[REDACTED]

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il signor Luca Testa, nato a [REDACTED] il 05/10/1971, codice fiscale: [REDACTED]

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria

controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 8522521ECD e il CUP (codice unico di progetto) è H97H20001050001.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è 4D1ERI.

- ARTICOLO 10 – Revisione dei prezzi.

I prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del contratto. Non si darà quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 11 – Proprietà degli elaborati.

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso all'Appaltatore, resteranno di proprietà piena e assoluta del Comune di Padova, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Appaltatore medesimo.

Il Comune di Padova potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l'Appaltatore in relazione alle opere oggetto

del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attività oggetto dell'incarico, se non previa autorizzazione del Comune di Padova e si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'incarico.

- ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di € 8.265,22 mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 1797445 della Elba Assicurazioni S.p.A. nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

- ARTICOLO 13 – Polizza assicurativa

L'Appaltatore, per l'attività di progettazione, deve possedere la copertura dei rischi professionali ex art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista per rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono a carico del soggetto contraente

- ARTICOLO 14 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019).

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il

successivo inoltra alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, D.lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Qualora le "informazioni antimafia" relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia

all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-

bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 15 – Recesso.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi

dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

- ARTICOLO 16 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

- ARTICOLO 17 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell'Appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti.

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 18 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai

sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato all'Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora l'Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Letto, approvato e sottoscritto.